



Coordinamento-Settore  
Università Ricerca Afam

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Roma, 15 aprile 2010

Prot. 60.010

Al Ministro Mariastella Gelmini

Al dott. Antonello MASIA  
Dipartimento per l'Università,  
l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
fax 0658497197

Alla Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica  
Fax 0658497722

Alla Direzione Generale per l'Università, lo studente ed il diritto allo studio.  
Fax 0658497598

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Rif. Vs. Prot. N.71-Segr-DIP in data 14.04.2010.-

Oggetto: attuazione art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Richiesta parere urgente.

Proposte di modifica ed osservazioni.

In premessa, si osserva che un punto debole del provvedimento appare il reiterato principio della pluralità di datori di lavoro. Da ciò ne deriva l'implementazione di un "sistema sicurezza" con più Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed RLS, quest'ultimi designati in numero opportuno secondo i dettami dell'art.47 commi 3 e 4, D.Lgs.81/08.

Tale situazione inevitabilmente porterà ad una frammentazione dell'intero apparato sicurezza. Lo stesso regolamento se ne preoccupa introducendo, all'art.13, la figura del Coordinatore dei Datori di Lavoro, fra i cui compiti rientra l'organizzazione del Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione (art. 12, comma 3, lettera I), nonché la designazione del Responsabile che, a sua volta, dovrà coordinare l'attività dei Responsabili dei Singoli Servizi di Prevenzione e Protezione

La qual cosa potrebbe essere giustificata qualora si fosse in presenza di Sedi distaccate dello stesso Ente. Appare, invece, sconveniente in termini economici, il proliferare di strutture dispendiose, quali i Singoli Servizi, perché esse graverebbero pesantemente a carico dei bilanci degli Enti stessi (gli attuali compensi lo dimostrano).

In merito ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, poco o nulla si dice e questa figura istituzionale ne esce estremamente sottovalutata.

Si rileva, in particolare:

- nell'art. 12, comma 3, lettera D e nell'art. 17 per le particolari categorie di lavoratori, **dev'essere indicato** quali siano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a

cui questi lavoratori possano fare riferimento. Si ritiene naturale che siano quelli dell'Ente che ospita i lavoratori stessi, perché la loro competenza riguarda quei luoghi di lavoro. Per completezza, può anche prevedersi un raccordo tra gli RSL del luogo di provenienza del lavoratore ospitato.

- Nell'art. 12, comma 3, lettera I ed L e nell'art. 13, comma 1, lettera a) è ignorato quanto previsto dalla **fonte normativa superiore**, il D. Lgs. n. 81/08, (art. 50, comma 1, lettera c) ovvero che gli RLS **sono consultati sulla designazione** del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente. Si chiede, quindi, che sia inserito il riferimento al decreto legislativo.
- Nell'art. 17, comma 1 e comma 2, si demandano le modalità di designazione o elezione degli RLS alla contrattazione collettiva di comparto. In considerazione che questo provvedimento è concepito per applicare il D.Lgs. n. 81/08 nelle nostre realtà lavorative ed in base alle nostre specificità, si deve tener conto che i docenti ed i ricercatori delle Università non sono contrattualizzati, quindi non è possibile normarne l'individuazione nella contrattazione di comparto, mentre ciò può avvenire in quella **integrativa**, attraverso appositi regolamenti concordati con le Organizzazioni Sindacali. Tutti i lavoratori debbono partecipare attivamente alle rappresentanze e tale garanzia è sancita dal decreto legislativo stesso.
- Nello stesso art. 17, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa, dovrà essere indicata la creazione di un unico Coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza qualora vi siano più datori di lavoro. Ciò è necessario per evitare l'eccessivo frazionamento degli RLS, che potrebbe rivelarsi non funzionale agli scopi del mandato. Infatti, qualora fossero previsti molti datori di lavoro, ad esempio uno per ogni dipartimento, ne discenderebbe un numero pari o superiore (in base ai lavoratori che afferiscono alla struttura) di RLS che agendo in un ambito circoscritto non avrebbero la conoscenza d'insieme necessaria. E' ovvio che il numero dei rappresentanti dovrà essere comunque adeguato alla consistenza del personale dell'Ente, partendo dal numero minimo previsto al comma 7 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/80.
- Nell'art. 20, all'atto delle convenzioni, non è previsto l'intervento delle Organizzazioni Sindacali circa l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori che hanno competenza, pertanto il personale coinvolto risulta non sufficientemente tutelato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
(Alberto Civica)

